



[Civile.it](http://Civile.it)

## Prima casa – Mancato trasferimento residenza per forza maggiore – Spettanza beneficio.

di Franco Ionadi

Sentenza CTR Lazio 16.12.2007 n. 168

del 2008-03-25 su [Civile.it](http://Civile.it), oggi e' il 07.12.2019

Il diritto alle agevolazioni di cui all'art. 1 Tariffa parte prima DPR n. 131/1986 non si perde quando il contribuente non abbia trasferito la residenza nel Comune, dove l'immobile e' ubicato, entro diciotto mesi dall'acquisto per causa di forza maggiore (nella specie un'infiltrazione di acque reflue provenienti dall'appartamento soprastante che aveva fatto venire meno le condizioni igieniche di abitabilita').

- Ricerca giuridica

Hai letto: *Prima casa – Mancato trasferimento residenza per forza maggiore – Spettanza beneficio.*

Approfondimenti: [Prima casa](#) > [Sentenza](#) >

[Commenti](#) - [Segnalazioni](#) - [Home Civile.it](#)